



COMUNE DI REALMONTE

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI, DA INSTALLARSI NELLE ZONE AGRICOLE DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Responsabile dell'Area Tecnica P.O. IV
Arch. Giuseppe Vella

Realmonte, 26 settembre 2011

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 54 del 18/11/2011

Publicato sull'Albo Pretorio Online dal 16/01/2012 al 31/01/2012

Ripubblicato per 15 giorni dal 03/02/2012 al 18/02/2012

Divenuto esecutivo dal 13/02/2012.

Premessa.

La Comunità Europea ha delineato il quadro normativo sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità con la Direttiva 2001/77/CE approvato in data 27 settembre 2001.

Con tale provvedimento normativo, la CE ha riconosciuto la priorità, a livello comunitario, della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

Le fonti rinnovabili non fossili sono considerate: eolica, solare, geotermica, mare ondoso, mare motrice, idraulica, biomassa, gas scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

La CE si sofferma, anche sulle procedure amministrative predisponendo una regolamentazione allo scopo di:

- Ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- Razionalizzare ed accelerare le procedure dell'opportuno livello amministrativo;
- Garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

La Legge comunitaria del 2001 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 Settembre 2001.

Successivamente, lo Stato Italiano, con l'approvazione del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, ha dato attuazione alla citata Direttiva europea.

La Regione Sicilia ha approvato il "Piano Energetico Ambientale Regione Sicilia" con delibera di Giunta regionale n°1 del 3 febbraio 2009 che è stato emanato con Decreto Presidenziale 9 marzo 2009, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 13 del 27 marzo 2009. Il piano disciplina, tra l'altro, il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n°387 e l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e regola le funzioni amministrative degli Enti Locali in tema di rilascio delle Autorizzazioni.

Il Piano Energetico, che precede, è stato oggetto di disciplina normativa in sede di Assemblea Regionale ed in particolare con l'art 105 della Legge Finanziaria n°11 del 2010 pubblicata sulla GURS n°23 del 14/05/2010 recepita da Comune con Delibera di Consiglio Comunale n°66 del 09/12/2010.

In applicazione dell'art. 12 del D.Lgs n°387/2003 sono soggetti ad una autorizzazione unica:

1. gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs n°387/2003;
2. le centrali ibride come definite dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs n°387/2003;
3. gli impianti alimentati da fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 17 del D.Lgs n°387/2003.

In applicazione dell'art. 6 del D.Lgs n°387/2003, gli impianti di cui ai punti precedenti, punti 1 e 3, con potenza elettrica nominale non superiore a 20 Kwp, non necessitano dell'autorizzazione unica.

La Regione ha previsto che non necessitano di Autorizzazione Unica e quindi sono soggetti ai provvedimenti abilitativi comunali di natura urbanistica e/o edilizia gli impianti fotovoltaici definiti integrati o parzialmente integrati di potenza fino ad 1 MWp realizzati sia in zone classificate

industriali e sia in zone classificate agricole, dovendosi tener conto nell'ubicazione di quanto specificato nell'art. 12 comma 7 del D.Lgs n°387/2003.

Questa Amministrazione Comunale con Delibera di Consiglio comunale n°66 del 09/12/2010 e con il presente regolamento, al fine della salvaguardia e del sostegno nel settore agricolo, di cui al citato D.Lgs n°387/2003, ha ritenuto necessario, dotarsi di opportuni parametri urbanistici di controllo, al fine di ovviare il proliferare indiscriminato di impianti fotovoltaici, tanto a tutela del paesaggio e delle caratteristiche agrarie così come specificato nel più volte citato art. 12 comma 7 del D. Lgs n°387/2003.

ART. 1 - Finalità ed oggetto del regolamento

1.1. In conformità al Piano Energetico Ambientale Regione Sicilia (*approvato con delibera di Giunta Regionale n°1 del 3 febbraio 2009 ed emanato con Decreto Presidenziale 9 marzo 2009, pubblicato sulla GURS Parte I n. 13 del 27 marzo 2009*) ed alla normativa nazionale vigente in materia, il presente Regolamento detta direttive per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici nelle zone agricole del territorio comunale (*limitando l'installazione di detti impianti in Zona Agricola del P. di F. vigente conformandosi con la Zona Agricola prevista dallo schema di Piano di Massima del P.R.G. adottato dal Commissario ad Acta nel 1994*), nonché, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio.

1.2. In particolare il presente regolamento comunale disciplina l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kwp su terreni siti in zona agricola del territorio comunale.

1.3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento, gli impianti fotovoltaici che, seppur ricadenti in zona agricola, abbiano potenza inferiore a 20 kwp..

1.4. Inoltre, sono esclusi gli impianti fotovoltaici di tipo domestico e/o aziendale, da posizionarsi sulle coperture di edifici, facciate, manufatti e pertinenze in genere, come definiti dall'art. 2 comma 1 lettere b2 e b3 del D.M. 19.02.2007, sempreché non superino 20 kwp..

1.5. Gli impianti di cui al primo comma possono essere integrati, parzialmente integrati e non integrati, secondo le definizioni normative vigenti.

1.6. Il presente regolamento si applica anche in caso di realizzazione di impianti fotovoltaici su serre e tettoie.

ART. 2 – Limitazioni

2.1. Nelle more di una eventuale pianificazione energetica comunale integrata con lo strumento urbanistico o della acquisizione di uno studio più approfondito degli eventuali impatti ambientali, paesaggistici e socio economici, che il proliferare degli impianti di cui al precedente art. 1 potrebbe avere sul territorio comunale, è fissato un limite pari all'8% della Superficie Territoriale Comunale, pari ad un massimo di 163 ha (8% di 2042 ha) da destinare alla realizzazione di tali impianti, sia se realizzati con Autorizzazione Unica, che realizzati con provvedimento abilitativo comunale. E' altresì fissare il rapporto di copertura (Rc) nella misura del 25% della superficie complessiva impegnata. Per la verifica del Rc verrà considerata la proiezione dei moduli fotovoltaici sul piano orizzontale.

2.2. Per le finalità di cui al precedente comma, presso l'Ufficio Tecnico Comunale sarà tenuto apposito elenco dei progetti autorizzati e delle relative superfici. Una volta raggiunto il suddetto limite non saranno più accolte richieste di ulteriori impianti, a meno di nuove disponibilità di superfici derivanti da scadenza dei permessi e delle autorizzazioni rilasciate o/e rinunzie espressamente manifestate dai proponenti.

2.3. La concorrenza della soglia del 8% della superficie territoriale comunale è data dai progetti e dai proponenti che hanno sottoscritto le convenzioni con l'Amministrazione comunale e sarà considerata l'intera superficie impegnata per l'installazione dell'impianto.

2.4. Al fine della tutela della vocazione agricola dei suoli oggetto degli interventi proposti, il soggetto proponente si impegna a non utilizzare diserbanti sugli stessi suoli ed a non rimuovere il terreno vegetale, garantendo pertanto che per il rendimento dell'impianto si provveda alla sola falciatura delle aree interessate; inoltre la stesura dei cavidotti dovrà avvenire in maniera interrata (salvo deroghe per motivate ragioni tecniche) e di tanto dovrà essere consegnata all'U.T.C. adeguata rappresentazione grafica con il tracciato dei cavidotti stessi. Inoltre nella fase istruttoria del progetto l'Amministrazione comunale, a mezzo di U.T.C. o in Conferenza di Servizi, provvederà ad indicare le misure di mitigazione di impatto ambientale che verranno ritenute più opportune in funzione della ubicazione dell'impianto e delle caratteristiche del sito.

2.5. In caso di realizzazione di impianti fotovoltaici su serre non può invocarsi l'applicazione dell'art. 6 della L.R. 37/85. Ai fini del rilascio del relativo provvedimento abilitativo saranno applicati i parametri edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale per i manufatti a servizio dell'agricoltura (ad esempio fienili, stalle, depositi ecc...) cfr. pareri n.18399 del 12/3/2010 e n.24738 del 9/4/2010 dell'Assessorato Regionale del TT. ed AA. – Dipartimento Regionale di Urbanistica.

ART. 3 - Categorie di impianti

3.1. Ai fini del presente Regolamento vengono considerate le seguenti categorie di impianti che, sulla base della potenza installata, realizzano insediamenti più o meno impattanti dal punto di vista ambientale:

a. Impianti aventi potenza installata fino a 100 kW_p considerati di piccolo taglio e destinati all'utilizzo per auto consumo o a supporto di azienda agricola in attività; tali impianti non necessitano della stipula di convenzione ma vengono sottoposti al pagamento di diritti di segreteria rispondenti ai criteri esposti nell'art. 11;

b. Impianti aventi potenza installata superiore a 100 kW_p e fino a 1 MW_p destinati allo scambio sul posto e/o alla vendita dell'energia prodotta; tali impianti necessitano della stipula di convenzione e diritti di segreteria rispondenti ai criteri esposti nell'art. 11;

c. Impianti aventi potenza installata superiore a 1 MW_p destinati alla vendita sul posto dell'energia prodotta; tali impianti necessitano della stipula di convenzione e diritti di segreteria rispondente ai criteri esposti nell'art. 11. Per la realizzazione di impianti fotovoltaici superiori ad 1 MW_p è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione unica, così come previsto dall'art. 12, comma 3, del D. lgs. 387/2003 e dalla D.G.R. 1/2009.

ART. 4 - Individuazione delle zone in cui vige il divieto di installazione impianti

4.1. sono vietate le installazioni degli impianti disciplinati dal presente regolamento nelle seguenti zone:

- aree a culture specializzate (in sede istruttoria si deve acquisire una apposita relazione agronomica);
- aree sottoposte a vincolo paesaggistico (*D. L.vo 42/2004 e succ. mod.*) e Legge Galasso (*Legge n°431 dell' 8 agosto 1985*) salvo parere favorevole dell'Ente di tutela;
- zone a rischio di frana molto elevata o elevata R3 – R4 individuate con il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- zone con pericolosità di frana molto elevata o elevata P3 – P4 individuate con il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta;

- aree sottoposte a vincolo derivante da norma statale o regionale instaurato per la salvaguardia di aree protette, habitat naturali, siti SIC e ZPS (di eventuale nuova istituzione), zone umide;
- aree boscate e le relative fasce di rispetto;
- zone con segnalazione architettonica/archeologica e zone con vincolo architettonico/archeologico così come censiti dalla disciplina del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

ART. 5 - Opere di mitigazione ambientale

- 5.1. Ogni intervento progettuale, concernente gli impianti di cui al presente regolamento, deve risultare di minimo impatto visivo e deve prevedere le opportune opere di mitigazione ambientale.
- 5.2. Le opere di mitigazione ambientale sono finalizzate ad attutire l’interferenza visiva, anche con efficaci barriere arboree o arbustive e tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse monumentale o artistico.
- 5.2. Gli interventi progettuali devono garantire la naturale permeabilità dei siti.
- 5.3. La realizzazione degli impianti di cui al presente regolamento è sempre subordinata alla condizione che sia realizzata, al loro confine, una fascia arborea di protezione e separazione, della larghezza di almeno 10 metri, costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata, compatibile con la piena funzionalità degli impianti medesimi comprendente almeno una fila di alberi dall'altezza minima di ml. 3 e comunque non inferiore ai 2/3 della linea di colmo dell'impianto retrostante.
- 5.4. la disposizione di cui all'ultimo periodo del precedente comma, si applica anche agli impianti in fase di realizzazione all'entrata in vigore del presente regolamento.¹

ART. 6 - Salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggio rurale

6.1. Nell'ubicazione degli impianti si tiene conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della biodiversità e alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e colturale e del paesaggio rurale di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, articolo 13 che individua i distretti rurali e quelli agro-alimentari di qualità.

ART. 7 - Dismissione degli impianti non attivati – cauzione

- 7.1.** In forza del presente regolamento gli impianti realizzati esclusivamente con provvedimento abilitativo comunale di natura urbanistica e/o edilizia e non attivati (cioè quelli che non erogano energia elettrica per qualsivoglia causa, entro 2 anni dall’ultimazione) devono essere immediatamente smontati a cura del proprietario o dell’avente diritto, con rimessa in pristino degli eventuali corpi, manufatti e accessori, previa comunicazione al Comune.
- 7.2.** E’ altresì comunicata al Comune la fine dei lavori di smontaggio, rimozione e riduzione in pristino, producendo a cura della ditta certificazione di avvenuto conferimento dei materiali in discarica autorizzata.
- 7.3.** La ditta, per ottenere il provvedimento abilitativo alla realizzazione degli impianti, presenta anche una dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, a smontare e rimuovere l’impianto se lo stesso non viene attivato entro due anni dall’ultimazione dei lavori.

¹ testo emendato dal C.C con delibera n° 54/2011.

7.4. In caso di mancato smontaggio e rimozione, con conseguente riduzione in pristino - entro i 2 anni dall'ultimazione dei lavori- dell'impianto non attivato e delle sue pertinenze e accessori da parte della ditta proprietaria o dell' avente diritto, il Comune provvede direttamente allo smontaggio e rimozione a cura e spese della ditta proprietaria o dell'avente diritto, salve ovviamente le eventuali azioni legali correlate alla suddetta inerzia, e comunque incamerando di diritto la garanzia fideiussoria di cui all'art. 9 del presente regolamento.

7.5. In caso di avvenuto smontaggio e rimozione dell'impianto realizzato e non attivato entro i 2 anni, si procederà allo svincolo della polizza fideiussoria a seguito di accertamento da parte di tecnici comunali dell'avvenuta rimozione e riduzione in pristino.

ART. 8 - Divieto di attività edilizia diversa

8.1. Durante il periodo di vita dell'impianto fotovoltaico di cui al presente regolamento, nell'area occupata dall'impianto medesimo, non è consentita alcuna attività edilizia diversa da quella espressamente indicata nel progetto o comunque non correlata alla funzionalità dell'impianto fotovoltaico.

ART. 9 - Dismissione impianti attivati

9.1. E' a carico della ditta proprietaria, o avente diritto, l'onere di provvedere alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compresi gli accessori e le pertinenze) che abbia cessato la propria funzione di generatore fotovoltaico e quindi non sia più in vita.

9.2. E' fatto carico alla ditta proprietaria, o avente diritto di produrre con frequenza semestrale una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sulla regolare attività di funzionamento degli impianti installati nel territorio comunale. Il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale accompagnato dai Vigili Urbani potranno, mediante sopralluogo da eseguire in qualsiasi momento e senza preavviso, accertare la veridicità della suddetta dichiarazione.

9.3. Prima del rilascio della Concessione Edilizia o del titolo abilitativo, la ditta o l'avente diritto presenta una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia dello smontaggio dell'impianto e della bonifica dell'area, accettando in toto i contenuti del primo comma del presente articolo.

9.4. L'importo della polizza fidejussoria è rapportata al costo di dismissione come da business planning o comunque da dettagliata relazione del tecnico progettista, maggiorato del 10 per cento e rivalutato ogni tre anni in base all'indice d'inflazione rilevata dall'ISTAT.

9.5. Esaurito il periodo di vita dell'impianto, qualora la ditta proprietaria o l'avente diritto non provveda alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compresi gli accessori e le pertinenze) è diritto del Comune escutere la polizza fidejussoria al fine di attivare tutte le misure di dismissione e bonifica, restando salve le eventuali azioni legali contro la ditta o l'avente diritto inadempiente.

9.6. In caso di avvenuto smontaggio e bonifica dell'impianto, si procederà allo svincolo della polizza fideiussoria a seguito di accertamento da parte di tecnici comunali dell'avvenuta completa dismissione e bonifica.

ART. 10 - Obblighi - comunicazione inizio lavori e adempimenti connessi

10.1. Prima del rilascio della Concessione Edilizia o dell'inizio dell'attività edilizia per la realizzazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento, la ditta sottoscrive una convenzione

che regola i rapporti con l'Amministrazione Comunale ed il cui schema risulta allegato al presente Regolamento.

10.2. Con la sottoscrizione della convenzione di cui al comma precedente la ditta si obbliga:

- a comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, l'attivazione dell'impianto;
- a corrispondere al Comune, a decorrere dall'anno in cui l'impianto viene attivato, una somma di misura compensativa annuale pari ad euro 3,00 (tre/00) per ogni kw di potenza installati. Dette somme dovranno essere corrisposte con cadenza semestrale, mediante bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune.

10.3. La destinazione del contributo per le "misure di compensazione" e dei diritti tecnici di segreteria di cui al successivo art. 11, individuato apposito Capitolo di Bilancio, è vincolata alla realizzazione da parte del Comune alle seguenti categorie di interventi:

- spese per realizzazione e manutenzione strade e pubblica illuminazione in zone rurali; avviare iniziative promozionali per la valorizzazione dei prodotti tipici ed artigianali, attraverso la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali, showroom e workshop a sostegno dell'economia e dei sistemi produttivi locali;
- realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale;
- realizzazione di parchi tematici avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale;
- realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (rifacimento e/o manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente, ecc.);
- realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc...) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa;
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;
- acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.);
- spese per la tenuta e l'aggiornamento dell'apposito albo con l'elenco dei progetti autorizzati e delle relative superfici;

10.4. Complementariamente alla realizzazione dell'impianto e contestualmente alla sua attivazione la ditta installa, a propria cura e spese, apposita segnaletica verticale sulle strade di maggiore importanza per indicare la presenza dell'impianto stesso.

10.6. Per tale segnaletica la ditta - prima del rilascio della Concessione Edilizia o dell'inizio dell'attività edilizia per la realizzazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento- produce dichiarazione d'impegno ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

10.7. Trattandosi di opere di trasformazioni urbanistico - edilizie, la ditta autorizzata all'installazione ha l'obbligo di esporre, sui fronti dell'appezzamento prospettanti sulla pubblica o sulle pubbliche vie, il cartello cantiere prescritto dalla normativa vigente.

10.8. *La convenzione di cui al primo comma viene stipulata anche nel caso in cui l'installazione degli impianti fotovoltaici industriali in zona agricola sia sottoposta all'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12 comma 3 del D.lgs. 387/2003.*

10.9. *la predetta convenzione viene stipulata prima del rilascio del previsto parere da parte del Comune ed è intesa a regolare l'obbligo della ditta di corrispondere al Comune – a decorrere dall'anno in cui l'impianto viene attivato – un diritto annuale pari ad euro 3,00 (tre/00) per ogni Kw di potenza installato.*

ART. 11 - Diritti tecnici di segreteria

11.1. Considerata la particolare complessità dell'istruttoria che configura una molteplicità di "endoprocedimenti" ai quali devono partecipare differenti Settori di questa Amministrazione comunale, il proponente dovrà versare all'atto del rilascio della Concessione edilizia o del provvedimento che abilita alla realizzazione dell'impianto, ovvero, prima del rilascio del parere per l'acquisizione dell'autorizzazione unica regionale, prevista dall'art. 12, comma 3, del D. lgs. n°387/2003, in favore del Comune, a titolo di "Diritti di segreteria" gli importi di seguito indicati in relazione alle seguenti categorie:

- a. Impianti con potenza fino a 100 kW_p (destinati all'autoconsumo): € 100,00 (euro cento);
- b. Impianti con potenza oltre 100 kwp e fino a 500 kwp (destinati alla vendita): €. 250,00 (euro duecentocinquanta);
- c. Impianti con potenza oltre 500 kwp (destinati alla vendita): € 500,00 (euro cinquecento);
- d. Per il parere di competenza, l'esame e gli atti consequenziali, finalizzati all'acquisizione dell'autorizzazione unica regionale, prevista dall'art. 12, comma 3, del D.lgs. n°387/2003: €.1.000,00 (euro mille).

ART. 12 - Norma transitoria

12.1. Le norme del presente regolamento si applicano anche a tutte le richieste di installazioni di impianti ed a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del D.lgs. n°387/2003.

ART. 13 - Norma di rinvio e disposizioni finali

13.1. Per quanto non previsto nel dettaglio dal presente regolamento valgono le norme statali, regionali, comunali o/e degli enti interessati.

13.2. Si approva l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con i proponenti secondo quanto riportato nel presente Regolamento prima del rilascio della concessione edilizia o provvedimento comunale che abilita alla realizzazione dell'impianto, ovvero, prima del rilascio del parere da parte del Comune previsto per l'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12 comma 3 del D.lgs. 387/2003.